

Pubblicato il 13/07/2022

N. 09600/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06153/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 6153 del 2022, proposto da Movimento Italiano degli Artisti Contemporanei - Accademie Bellearti e Conservatori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Daniela Terranova, Giuliano Cavaliere, Carla Izzo, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione,*

dell'ordinanza MUR n. 328/2022, nella parte in cui prevede che “al personale reclutato con procedure a tempo indeterminato di cui all'art. 64-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, si applica l'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti impugnano l'ordinanza ministeriale in epigrafe, avente ad oggetto i “trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie, dei Conservatori di musica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e del personale tecnico amministrativo delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica a.a. 2022/2023”, nella parte in cui prevede che “al personale reclutato con procedure a tempo indeterminato di cui all'art. 64-bis del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, si applica l'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”.

2. Ad avviso degli stessi, in forza di tale richiamo normativo, l'Amministrazione avrebbe voluto imporre il vincolo quinquennale di permanenza presso la sede di prima assegnazione sia al personale EP/1 e EP/2 (di cui al comma 3 dell'art. 64-bis

cit.), sia al personale docente (di cui al comma 4), vincolo che nel sistema AFAM non avrebbe mai trovato applicazione.

3. Dopo una breve premessa sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa per la controversia in esame, parti ricorrenti hanno dedotto un unico motivo di censura per violazione dell'art. 35 del d.lgs. 165/2001, eccesso di potere, illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento, chiedendo l'annullamento previa sospensiva dell'ordinanza impugnata *in parte qua*.

4. Costitutesi in resistenza, le Amministrazioni hanno eccepito preliminarmente il difetto di interesse ad agire, in quanto la pretesa azionata in questa sede (ovvero l'esclusione del blocco quinquennale per il personale docente) sarebbe già prevista dalla stessa ordinanza gravata.

5. Alla camera di consiglio del 22 giugno 2022, dopo discussione delle parti, la causa è stata assunta in decisione con avviso di definizione del giudizio in forma semplificata.

6. Il ricorso è inammissibile e infondato.

7. Anche a prescindere dalla mancanza, nella specie, di atti applicativi lesivi della sfera giuridica dei ricorrenti, l'assunto da cui muove la tesi di parte è del tutto errato. Invero, l'art. 64bis del d.l. n. 77/2021, come convertito, richiamato nell'ordinanza impugnata, prevede, in particolare, che: «3. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo indeterminato presso

le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché all'inserimento nell'elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall'articolo 182 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l'insegnamento».

8. Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza, contenente la previsione del “personale reclutato con procedure a tempo indeterminato di cui all'art. 64-bis”, e il testo sopra richiamato dello stesso art. 64-bis, è chiaro che il blocco dei trasferimenti di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 riguarda esclusivamente il personale amministrativo assunto a tempo indeterminato ai sensi delle particolari procedure previste dall'art. 64-bis, e non già il personale docente, che non viene “reclutato con procedure a tempo indeterminato”, di cui al comma 3 dell'art. 64-bis, bensì assunto attraverso la formazione di graduatorie nazionali.

9. Prova ne è che, come affermato dal MUR e non contestato da parte ricorrente, tutti i docenti delle istituzioni AFAM hanno potuto regolarmente presentare domanda di trasferimento entro i termini previsti e gli stessi docenti ricorrenti “hanno tutti presentato domanda di trasferimento nei termini e nei modi richiesti nell’Ordinanza impugnata” (v. pag. 6 del ricorso); pertanto non si ravvisa neppure l’interesse ad agire delle parti.

10. Alla luce delle considerazioni sopra fatte, il ricorso va respinto perché inammissibile e infondato.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere, Estensore

Fabio Belfiori, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Paola Patatini**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

IL SEGRETARIO